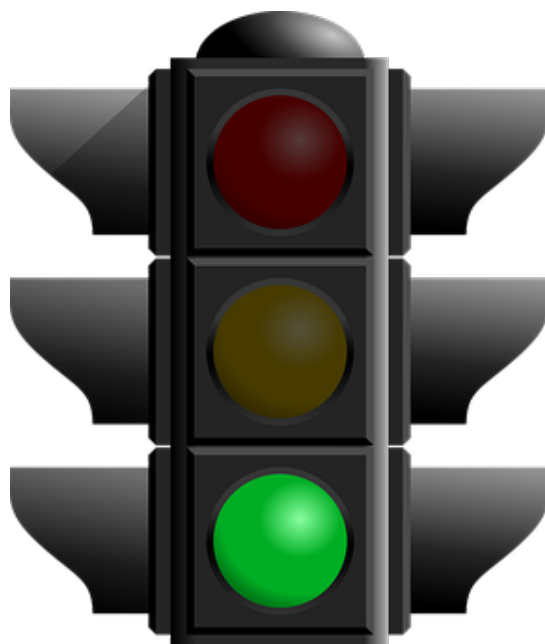


Alla proroga per i soggetti ISA ammessi anche i forfetari e contribuenti nel regime di vantaggio



La proroga al 30 settembre si applica sia ai forfetari sia ai contribuenti che continuano ad adottare il regime fiscale di vantaggio

C'è tempo fino al 30 settembre 2019 per i versamenti annuali ai fini delle imposte dirette, IRAP ed IVA **dovuti dai soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA**, compresi i soggetti ai quali si applica il regime forfetario, il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e per coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari. Questo il chiarimento contenuto nella [risoluzione n.64/E dell'Agenzia](#)

[delle Entrate](#) pubblicata oggi tenuto conto delle novità introdotte dall'articolo 12-*quinquies* del D.L. n. 34/2019 (Dl crescita).

Chi è soggetto alla proroga

Sono interessati dalla proroga dei termini dei versamenti i **soggetti che svolgono le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA** quando, contestualmente:

- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività,
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Ciò a prescindere dalla effettiva applicazione degli ISA. Rientrano, quindi, nella proroga anche i **forfetari**, chi applica il **regime di vantaggio**, chi determina il reddito con altre tipologie di criteri forfetari **e chi dichiara altre cause di esclusione dagli ISA.**

Termini di versamento

I termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono posticipati al 30 settembre 2019.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 28 giugno 2019)

Un estratto della risoluzione n. 64/2019:

L'articolo 12-quinquies, (del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, inserito dalla legge conversione) nel disporre la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente:

- *esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività **prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA**;*
- *dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale d*

*Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, **per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018:***

- ***applicano il regime forfetario agevolato**, previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*
- ***applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile** e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;*
- *determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;*
- ***dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.***

Il documento di prassi conferma quanto da noi sostenuto in un precedente intervento pubblicato nella versione *on-line* del settimanale, vedi:

[**Proroga al 30 settembre 2019 dei versamenti dei soggetti ISA. Possibile l'applicazione a forfetari e minimi?**](#)

[**Link al testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 64 E del 28 giugno 2019**](#), con oggetto: INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE – PROROGA DEI VERSAMENTI – Periodo

d'imposta 2018 – Proroga dei termini di versamento per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA – Articolo 12-*quinquies*, del DL 30/04/2019, n. 34, inserito dalla legge conversione